

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, strumento di tutela

In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione.

NDR: in senso conforme si veda Cass. Sez. U, 7/7/2010 n. 16037 e Cass. 11/04/2014 n. 8578.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.2.2018, n. 4043

...omissis...

Rilevato

che cccccc la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 10745 del 2017 che, nel liquidare le spese processuali in suo favore, poste a carico di Inps ed Equitalia sud in solido, aveva omesso di disporre la distrazione in favore del proprio difensore cccc, dichiaratosi antistatario;
che l'Inps ed Equitalia sud s.p.a. sono rimasti intimati e cccccc depositato con la memoria ex art. ex art. 380 bis c.p.c., comma 2 l'avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta all'Inps;
che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato

che il ricorso è fondato; questa Corte ha chiarito (Cass. Sez. U, 7/7/2010 n. 16037, Cass. 11/04/2014 n. 8578) che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione;

che sussiste nel caso il denunciato errore materiale, poichè risulta dal contenuto del controricorso, ritrascritto nel ricorso in esame, che il difensore avv. *omissis* aveva chiesto la distrazione delle spese dichiarandosi anticipatario, mentre la sentenza resa all'esito non si è pronunciata sul punto;

che deve quindi procedersi alla richiesta correzione ex art. 391 bis c.p.c., nei termini di cui in dispositivo;

che la natura del procedimento preclude ogni provvedimento sulle spese (v. Cass. n. 3566 del 2016, Cass. S.U. n. 9438 del 2002).

PQM

Dispone che la sentenza n. 10745 del 2017 della Sesta sezione civile - Lavoro venga corretta, aggiungendo in calce al dispositivo, dopo "di legge", l'inciso "da distrarsi in favore dell'avvccc, dichiaratosi antistatario". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.